



# Città di Seregno

## CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
22/03/2021	16

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore 20:22, legalmente in Seregno in Videoconferenza - convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è riunito, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 0016540/15.04.2020, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione, in seduta in parte pubblica ed in parte segreta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Pietro Amati** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		PEREGO GIANLUIGI	Si	
AMATI PIETRO	Si		RIPAMONTI DAVIDE	Si	
LISSONI LUCA	Si		RIVOLTA ALBERTO VALERIO	Si	
TREZZI EDOARDO	Si		SABIA LEONARDO	Si	
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SALA VERONICA	Si	
CADORIN MARIA GABRIELLA	Si		SILVA AGOSTINO	Si	
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	Si		SILVA STEFANO	Si	
CERQUA ILARIA ANNA	Si		TAGLIABUE AURELIO	Si	
FOTI ANTONINO	Si		TAGLIABUE SAMUELE	Si	
MANDARADONI CHIARA	Si		VIGANO' ELISABETTA	Si	
MARIANI TIZIANO	Si		VISMARA DAVIDE		Si
MINOTTI RENATO	Si				
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	Si				
NOVARA CHIARA MARICA	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	<b>24</b>	<b>1</b>

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

La seduta consiliare si è svolta nel pieno rispetto dei criteri di cui alle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale emanate, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, utilizzando la piattaforma "Cisco webex meetings", previa identificazione dei partecipanti in audio e video sia per quanto riguarda la presenza sia per l'espressione e l'accertamento delle votazioni effettuate durante la seduta.

La seduta è videoregistrata, sia ai fini della sua pubblicità sia ai fini della sua successiva trascrizione.

\* \* \* \* \*

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/184 dell'ordine del giorno, "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale", dando la parola per l'illustrazione dell'argomento in oggetto all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò ed all'Assessore con delega allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria) Ivana Mariani.

Dopo di che intervengono i Consiglieri Viganò, Cerqua, ai quali replicano all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò, l'Assessore con delega allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria) Ivana Mariani ed il Dirigente dell'Area affari economico-finanziari e servizi alla città Dr. Pietro Cervadoro, precedentemente invitato ad accedere alla sessione di Consiglio in videoconferenza.

Sucessivamente intervengono le Consigliere Cerqua, Viganò, Cerqua per mozione d'ordine, l'Assessore con delega allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria) Ivana Mariani ed il Dirigente dell'Area affari economico-finanziari e servizi alla città Dr. Pietro Cervadoro.

A questo punto viene aperta la fase della dichiarazione di voto ed intervengono la Consigliera Cerqua, la Responsabile del servizio entrate Dr.ssa Silvia Lanzani, precedentemente invitata ad accedere alla sessione di Consiglio in videoconferenza, i Consiglieri Cerqua, Viganò, Bertocchi, Cerqua per fatto personale, Mariani, Bertocchi per fatto personale, l'Assessore con delega allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria) Ivana Mariani ed il Consigliere Silva A..

A questo punto il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto e invita, ai sensi delle disposizioni emanate in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi ad effettuare l'appello nominale.

Dopo di che il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi esegue l'appello con il seguente esito:

ROSSI ALBERTO	FAVOREVOLE
AMATI PIETRO	FAVOREVOLE
LISSONI LUCA	FAVOREVOLE
TREZZI EDOARDO	CONTRARIO
BERTOCCHI PATRIZIA	FAVOREVOLE
CADORIN MARIA GABRIELLA	CONTRARIA
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	CONTRARIO
CERQUA ILARIA ANNA	CONTRARIA
FOTI ANTONINO	FAVOREVOLE

MANDARADONI CHIARA	FAVOREVOLE
MARIANI TIZIANO	CONTRARIO
MINOTTI RENATO	FAVOREVOLE
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	FAVOREVOLE
NOVARA CHIARA MARICA	CONTRARIA
PEREGO GIANLUIGI DETTO GIGI	FAVOREVOLE
RIPAMONTI DAVIDE	FAVOREVOLE
RIVOLTA ALBERTO VALERIO	FAVOREVOLE
SABIA LEONARDO	FAVOREVOLE
SALA VERONICA	FAVOREVOLE
SILVA AGOSTINO	FAVOREVOLE
SILVA STEFANO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE AURELIO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE SAMUELE	FAVOREVOLE
VIGANÒ ELISABETTA	CONTRARIA

Infine il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento, invitando, ai sensi delle disposizioni emanate in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi ad effettuare l'appello nominale.

Dopo di che il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi esegue l'appello con il seguente esito:

ROSSI ALBERTO	FAVOREVOLE
AMATI PIETRO	FAVOREVOLE
LISSONI LUCA	FAVOREVOLE
TREZZI EDOARDO	CONTRARIO
BERTOCCHI PATRIZIA	FAVOREVOLE
CADORIN MARIA GABRIELLA	CONTRARIA
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	CONTRARIO
CERQUA ILARIA ANNA	CONTRARIA
FOTI ANTONINO	FAVOREVOLE
MANDARADONI CHIARA	FAVOREVOLE
MARIANI TIZIANO	CONTRARIO
MINOTTI RENATO	FAVOREVOLE
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	FAVOREVOLE
NOVARA CHIARA MARICA	CONTRARIA
PEREGO GIANLUIGI DETTO GIGI	FAVOREVOLE
RIPAMONTI DAVIDE	FAVOREVOLE
RIVOLTA ALBERTO VALERIO	FAVOREVOLE
SABIA LEONARDO	FAVOREVOLE
SALA VERONICA	FAVOREVOLE
SILVA AGOSTINO	FAVOREVOLE
SILVA STEFANO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE AURELIO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE SAMUELE	FAVOREVOLE
VIGANÒ ELISABETTA	CONTRARIA

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 0018909 del 07.04.2021).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*

CONSIDERATA la disciplina inerente il "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che il suddetto "canone" sostituisce quindi le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per le installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e comunque qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali;

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";*

VISTO altresì l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

ATTESO CHE - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021 con apposito decreto, in data 13 gennaio 2021, del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO di dovere istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019; ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

RITENUTO opportuno ai fini di una migliore regolamentazione della materia procedere all'approvazione di due Regolamenti, rispettivamente:

1. Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati", allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO di conseguenza che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati oggetto dei regolamenti è demandato alla competenza della Giunta Comunale secondo quanto previsto nei regolamenti in approvazione;

RITENUTO altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

CONSIDERATO CHE:

1. Con determinazione dirigenziale nr. 60 del 06 febbraio 2020 era stato affidato in concessione alla società I.C.A, Imposte comunali ed affini srl, codice fiscale 02478610583 partita IVA 01062951007 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, fino al 31 dicembre 2024;
2. il comma 846 della legge 160 del 2019 stabilisce che: *"...gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;
3. risulta opportuno, soprattutto in fase di prima implementazione del nuovo canone" evitare problematiche organizzative nella gestione del nuovo canone e semplificare gli adempimenti e le

procedure per gli utenti;

4. esiste un oggettiva necessità di disporre di banche dati uniche che contemplino sia le occupazioni che le esposizioni pubblicitarie al fine di ottimizzare i processi, nonché trovare adeguate tariffe che rispettino gli equilibri precedenti e che assicurino all'Ente parità di gettito.
5. il concessionario ha sicuramente competenze ed esperienza nello specifico settore ed una struttura organizzativa che garantisce una corretta gestione della fase di avvio del canone;

RITENUTO pertanto opportuno disporre l'esternalizzazione della gestione affidandola in concessione.

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. 17 voti favorevoli e n. 7 contrari (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Mariani, Novara e Viganò) espressi per appello nominale (presenti n. 24),

### **D E L I B E R A**

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. di approvare il "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", allegato sub 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 50 articoli e di un allegato denominato "*classificazione in categorie delle strade delle vie e delle piazze agli effetti della gradazione del canone unico*";
4. di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
5. di approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati", allegato sub 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 21 articoli;
6. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe del nuovo canone relative alle occupazioni delle aree pubbliche e dei mercati, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dagli abrogati tributi e canoni ora sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere, nei limiti delle previsioni legislative, omogeneità rispetto alle precedenti tariffe dei tributi e canoni soppressi;
7. di dare atto che i suddetti regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021;
8. di disporre che la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 venga affidato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del comma 846 della legge 160 del 2019.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON n. 17 voti favorevoli e n. 7 contrari (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Mariani, Novara e Viganò) espressi per appello nominale (presenti n. 24),

### **D E L I B E R A**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento.-

**PARERI E ATTESTAZIONE**

**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA'

**Servizio:** ENTRATE

**Responsabile del procedimento:** Silvia Lanzani

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 12/03/2021

**IL DIRIGENTE**  
dott. Pietro Cervadoro

**2.** Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 12/03/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE  
ECONOMICHE  
E SERVIZI ALLA CITTÀ**  
dott. Pietro Cervadoro

**3.** Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 12/03/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Alfredo Ricciardi



Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
Pietro Amati

**Il Segretario Generale**  
Alfredo Ricciardi

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 22/03/2021

**Il Segretario Generale**  
Alfredo Ricciardi

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 23/04/2021

**Il Segretario Generale**  
Alfredo Ricciardi

---